

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
EDMONDO CIRIELLI

La seduta comincia alle 11,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati Fava e Lamorte sono in missione.

Comunico altresì che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento i deputati De Angelis e Pirovano sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Milanese e Callegari.

Seguito della discussione delle proposte di legge Vannucci e Zucchi: Modifica all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di nomina e revoca del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza (864); Bocchino ed altri: Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso

di guerra e alle missioni militari all'estero (3244); Di Pietro ed altri: Modifiche all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, e all'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il Comandante in seconda del medesimo Corpo (3254); Cicu ed altri: Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero (3269-ter).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle abbinate proposte di legge di iniziativa dei deputati Vannucci e Zucchi: « Modifica all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di nomina e revoca del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza »; Bocchino ed altri: « Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero »; Di Pietro ed altri: « Modifiche all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, e all'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il Comandante in seconda del medesimo Corpo »; Cicu ed altri: « Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero ».

Ricordo che, nella seduta del 14 aprile scorso, si è conclusa la discussione sulle linee generali ed è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato elaborato dalla Commissione a lunedì 19 aprile 2010, alle ore 12. Entro tale termine, sono state presentate dieci proposte emendative che sono state trasmesse alle Commissioni competenti I, III, V, VI e XI, unitamente al citato testo unificato.

Le Commissioni competenti, quindi, si sono espresse sia sul testo unificato sia sulle proposte emendative trasmesse.

In particolare, la I Commissione ha espresso parere favorevole sul testo unificato e nulla-osta sulle proposte emendative. La III Commissione ha espresso parere favorevole sul testo unificato, parere contrario sull'emendamento Maurizio Turco 1.1 e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La V Commissione ha espresso parere favorevole sul testo unificato, con due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La prima condizione è finalizzata ad assicurare l'effettiva permanenza in carica del Comandante generale della guardia di finanza per un periodo non inferiore a due anni, prevedendo, a tal fine, che il Comandante stesso, qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, sia richiamato in servizio d'autorità fino al termine del medesimo biennio e che, in tal caso, il mandato non sia rinnovabile. La seconda condizione chiarisce che la durata in carica del Comandante in seconda debba essere pari a un anno, salvo che nel frattempo non debba cessare dal servizio per raggiungimento dei limiti di età. Per quanto riguarda le proposte emendative, invece, la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario sugli emendamenti Maurizio Turco 1.1 e Di Pietro 1.7 e sugli articoli aggiuntivi Cicu 1.01 e 1.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sui restanti emendamenti.

La VI Commissione ha espresso parere favorevole sul testo unificato e parere contrario su tutte le proposte emendative. La XI Commissione ha espresso nulla osta sulle proposte emendative e parere favorevole sul testo unificato con una osservazione che raccomanda di prevedere, all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), che, qualora nel corso del mandato del Comandante generale questi raggiunga i limiti di età per il pensionamento, ne sia previsto il richiamo di autorità sino al termine del mandato biennale, anche se si siano determinate le condizioni per la sua cessazione dal servizio permanente effettivo.

Ciò premesso, avverto che sono inammissibili per estraneità di materia, in quanto concernenti argomenti non considerati nel testo unificato: l'emendamento Maurizio Turco 1.1 che reca disposizioni in materia di istituzione del Corpo della polizia tributaria e di nomina del Direttore generale di tale Corpo; l'articolo aggiuntivo Cicu 1.01 che prevede l'attribuzione della promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio ai generali di Corpo d'armata delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e del Corpo della Guardia di finanza e l'articolo aggiuntivo Cicu 1.02 che dispone l'istituzione delle cariche vicarie anche per i vertici delle Forze armate con l'attribuzione della speciale indennità pensionabile alle cariche vicarie di nuova istituzione nonché a quelle dei vertici delle Forze di polizia.

Ritengo per altro opportuno sottolineare che, avendo la Commissione bilancio espresso su tutte le proposte emendative inammissibili un parere contrario, qualora tali proposte fossero state ammissibili, la loro eventuale approvazione, avrebbe comunque comportato, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del Regolamento la remissione del testo unificato all'Assemblea.

Passiamo all'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti (*vedi allegato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MARCO BELTRANDI. Presidente, le dico subito che, se non fosse stato dichiarato inammissibile, io avrei ritirato l'emendamento Maurizio Turco 1.1. Lo avrei ritirato perché noi della componente radicale ci siamo resi conto che questo provvedimento non è assolutamente migliorabile. Si tratta di un provvedimento rispetto al quale, come mi riserverò di dire in dichiarazione di voto finale, non possiamo far altro che votare risolutamente e convintamente contro; quindi, per questa ragione coerentemente avremmo ritirato l'emendamento.

PRESIDENTE. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.100 e 1.101 richiesti dalla Commissione bilancio, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento, formulo un invito al ritiro sui restanti emendamenti, avvertendo comunque che l'emendamento 1.100 assorbe il contenuto degli emendamenti Fava 1.3, Bosi 1.4, Ruggia 1.5, Di Stanislao 1.6 e Di Pietro 1.7, e che l'emendamento 1.101 assorbe almeno in parte il contenuto dell'emendamento Ruggia 1.8. Ove gli emendamenti non fossero ritirati il parere dovrà intendersi contrario.

GIUSEPPE COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100 e 1.101, richiesti dalla Commissione bilancio. Esprime parere contrario sull'emendamento Di Pietro 1.2 e parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti. Faccio presente che il Governo avrebbe, poi, espresso un parere più articolato sugli articoli aggiuntivi Cicu 1.01 e 1.02, dichiarati inammissibili, di cui il Ministero della difesa apprezza gli intendimenti e la formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Di Pietro 1.2, sul quale il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 1.100, richiesto dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento, sul quale il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole.

(È approvato).

Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti Fava 1.3, Bosi 1.4, Ruggia 1.5, Di Stanislao 1.6 e Di Pietro 1.7.

ANTONIO RUGGHIA. Signor presidente, volevo soltanto segnalare che attraverso l'emendamento Ruggia 1.8, da un lato, si intendeva assicurare che la durata del mandato del Comandante in seconda non fosse inferiore ad un anno, dall'altro, che il medesimo Comandante fosse richiamato d'autorità, qualora raggiunto dai limiti di età durante il corso del mandato stesso. Considerato che una delle condizioni espresse dalla Commissione bilancio consente di realizzare il primo di tali obiettivi e che l'altra condizione, formulata dalla medesima Commissione, assicura che la durata minima del mandato del Comandante generale non possa essere inferiore a due anni, risolvendo in tal modo una questione essenziale che il gruppo del Partito Democratico ha già posto nel corso della discussione generale, intendo ritirare tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.101, richiesto dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento, sul quale il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Avverto che non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

MARCO BELTRANDI. Poiché rappresento in questa Commissione la delegazione radicale eletta all'interno del gruppo del Partito Democratico, non posso che preannunciare un convintissimo voto contrario su questo provvedimento. Il voto contrario è motivato dal fatto che non sono riuscito a comprendere quale sia l'interesse generale di questa norma. Anzi, leggendone il contenuto, mi sono via via convinto che, in realtà, questa norma serve ad alcune determinate persone con nome e cognome. L'andazzo con cui all'interno del Corpo dell'Arma dei carabinieri vi è un *turn over* continuo e precipitoso dei vice comandanti, a me non piace. So che per la Guardia di finanza è stato introdotto un limite di due anni minimo per il Comandante, tuttavia non lo ritengo sufficiente e, poi, c'è anche — come detto — il problema del vice comandante. Non c'è il minimo dubbio che il *turn over* che avremo a livello di Comandante, lo avremo a livello accelerato anche per il vice comandante.

Sappiamo tutti, perché lo sappiamo molto bene, che un solo giorno può dare origine a un trattamento pensionistico elevatissimo pari, per il Comandante generale, a 22 mila euro mensili per tutta la vita. Ebbene, noi siamo in una fase di grave crisi economica, in cui non ci sono soldi per nessuna cosa e si vanno a « fare le pulci » ai conti di politici e, tuttavia, con questa norma, di fatto legalizziamo un comportamento che già esisteva prima, estendendo la situazione di privilegio e di *turn over* continuo — che, a mio avviso, non ha niente a che vedere con una corretta gestione di un Corpo — attraverso un provvedimento legislativo che equipara il trattamento dell'Arma dei carabinieri e quello del Corpo della guardia di finanza.

Si tratta di una decisione che ci vede assolutamente contrari, e che riteniamo sbagliata. Quando ci viene detto che, forse, la situazione potrà essere rivista con il provvedimento che riguarda il riordino delle carriere, io rispondo che la storia italiana ci insegna che purtroppo quando vengono approvate delle norme con la sede legislativa è poi molto difficile tornare indietro, dal momento si tratta di provvedimenti votati dalla maggior parte dei gruppi. Lo dico perché voglio che risulti dal verbale: si tratta di provvedimenti con un iter molto accelerato e che quasi sempre sono non *ad personam*, ma *ad personas* e sono, da questo punto di vista, molto selettivi.

PRESIDENTE. Onorevole Beltrandi, nel mio ruolo di presidente, nonostante conosca la sua buona fede politica, non posso che difendere le istituzioni: il Parlamento, in primo luogo, ma anche le istituzioni militari. L'Arma dei carabinieri è un'organizzazione che ha oltre 100 mila uomini, con due reparti militarmente organizzati che intervengono anche in missioni militari delicate e che, di per sé, potrebbero già da soli essere una forza armata. Lo stesso vale per la guardia di finanza, che ha 66 mila uomini, una flotta d'altura, una flotta aerea, e svolge compiti delicatissimi per la nostra democrazia. Se noi facciamo il paragone con le altre amministrazioni dello Stato — e con questo non voglio assolutamente scatenare una guerra tra le varie amministrazioni, ma basta andare a guardare la situazione dei vari livelli dirigenziali — non credo che aver previsto per il Corpo della guardia di finanza esattamente ciò che è giustamente previsto, senza protesta da parte di nessuno, per l'Arma dei carabinieri, possa essere un modo per agevolare una persona, o una categoria, o creare discriminazioni all'interno di una categoria. Mi fermo qui, perché potrei fare tanti altri esempi di amministrazioni dello Stato che hanno trattamenti giustamente di qualità nelle posizioni apicali, allo scopo di garantirne l'efficienza e la funzionalità. Pertanto, devo assolutamente difendere l'istituzione

della guardia di finanza che il suo ragionamento politico — che rispetto dal punto di vista della libertà di opinione, ma che dal punto di vista formale non posso accettare — mette in discussione. Peraltro, non credo che i gruppi politici abbiano portato avanti questo provvedimento al fine di dare un riconoscimento *ad personam*, ma bensì per darlo al ruolo fondamentale che il Corpo della guardia di finanza sta svolgendo da tanti anni per le casse dello Stato e per la democrazia, riconoscendole il diritto, come classe dirigente, di veder scelto al suo interno il proprio Comandante generale.

FRANCESCO SAVERIO GAROFANI. Mi dispiace prendere la parola sull'ordine dei lavori per segnalare quello che, secondo me, è un comportamento irrituale del presidente. Il collega Beltrandi ha fatto una dichiarazione di voto e ha espresso delle valutazioni politiche che possono essere condivise o no. Il nostro gruppo, infatti, voterà convintamente a favore del provvedimento, ma credo che sia quanto meno irrituale commentare con argomentazioni politiche una dichiarazione di voto di un collega, anche quando non la si condivide. Mi dispiace di essere intervenuto in qualità di vicepresidente.

PRESIDENTE. Onorevole Garofani, innanzitutto sono un parlamentare come gli altri.

FRANCESCO SAVERIO GAROFANI. No, lei è il presidente.

PRESIDENTE. Io esprimo in maniera altrettanto libera e democratica le mie posizioni e, peraltro, credo che nel ruolo di presidente ho il dovere di difendere le istituzioni e, in qualità di relatore, posso intervenire tutte volte che voglio e quando voglio. La sua valutazione è, quindi, una valutazione politica e non sull'ordine dei lavori. Lei fa la sua valutazione politica, che è rispettabilissima, ma che io non condivido.

ANTONIO RUGGHIA. Signor presidente, ritengo che lei abbia tutto il diritto

di intervenire nella discussione sia in qualità di presidente, sia in qualità di relatore. Tuttavia mi sembra che, da un punto di vista formale, il fatto di sentirsi in dovere di fare delle precisazioni quando interviene un parlamentare non funzioni. Questo lo dico sia in termini formali, sia in termini politici dal momento che tutti quanti sappiamo di dover rappresentare le istituzioni.

L'intervento del collega Beltrandi non è stato un intervento contro le istituzioni, contro l'Arma dei carabinieri o contro il Corpo della guardia di finanza, ma contro un provvedimento. Quindi, ritengo che non ci debba essere chi si sente in dovere di richiamare dei parlamentari — che rappresentano il corpo elettorale e che sono nella pienezza delle loro funzioni — ad un dovere di rispetto delle istituzioni che essi già rispettano. Poiché stiamo esaminando il merito del provvedimento, sarebbe opportuno discutere di questo con un po' più di tranquillità, senza richiamare i parlamentari a non si capisce quali doveri di rispetto delle istituzioni che nessuno ha voluto naturalmente mettere in discussione.

Per tornare al merito del provvedimento, vorrei partire dalla genesi di questa discussione. Subito dopo il decreto sulle missioni internazionali, ci è stata assegnata dall'Aula, in sede legislativa, una proposta che, in sostanza, era finalizzata a far sì che il Comandante generale della guardia di finanza potesse essere nominato anche tra i generali appartenenti al medesimo Corpo che ne avessero titolo al pari di quelli dell'Esercito.

Come sappiamo, finora, come in passato avveniva anche per l'Arma dei carabinieri, venivano nominati soltanto generali provenienti dall'Esercito. Si è, quindi, voluto sostanzialmente concedere al Corpo della guardia di finanza la stessa opportunità che era stata precedentemente concessa all'Arma dei carabinieri. Questo è il punto fondamentale del mandato che abbiamo avuto dall'Assemblea e sul quale dobbiamo esercitare la funzione che ci è stata assegnata.

Noi crediamo che il lavoro fatto abbia condotto, alla fine, a un testo migliorativo sia del testo base adottato per la discussione, sia di quello dell'originaria proposta di legge assegnata in sede legislativa — la proposta dei deputati Bocchino, Bressa a cui si sono aggiunte le firme di altri gruppi — che ha avviato la nostra discussione e che il presidente, in qualità di relatore, ha scelto come testo base nell'ambito del comitato ristretto.

Noi condividiamo le decisioni assunte dalla Commissione bilancio. Per come era prevista la norma, si determinava una accelerazione di meccanismi di avvicendamento nell'incarico di Comandante generale della guardia di finanza che avrebbe avuto un'influenza negativa sui conti pubblici.

Infatti, a differenza di quanto previsto per le altre Forze armate e per le nomine dei vertici militari dal decreto legislativo n. 490 del 1997, noi andavamo a individuare per la guardia di finanza delle procedure diverse da questa norma generale e, con il raggiungimento dei limiti di età pensionabile, avremmo avuto la cessazione delle funzioni di comando, mentre per tutti gli altri è stato specificato che chi ottiene una funzione di comando deve essere trattenuto in servizio fino al termine del mandato che gli è stato conferito. Noi ci siamo battuti su questo punto e ci siamo anche astenuti sulla votazione del testo base perché ritenevamo che non fosse giusto determinare uno squilibrio che avrebbe creato le condizioni — solo le condizioni, perché è chiaro che la scelta, poi, la fa sempre il Governo — per determinare effetti negativi sul bilancio dello Stato e per fare delle nomine con una durata che poteva non essere adeguata all'esercizio della funzione di comando. Su questo abbiamo fatto anche una discussione molto approfondita e interessante nella discussione generale.

Mi fa piacere che queste nostre valutazioni siano state riprese dalla Commissione bilancio e devo dire — lo dico anche al collega Beltrandi — che con il provve-

dimento che esce da questa discussione non è che ci siano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Ciò che il provvedimento realizza di fatto è la possibilità che il Comandante generale della guardia di finanza possa essere scelto anche tra i generali del Corpo della guardia di finanza che ne hanno i titoli. Viceversa, non si realizza l'esclusività della nomina del Comandante generale tra i generali del Corpo della guardia di finanza, cosa che tra l'altro non condividiamo avendo votato contro l'emendamento 1.2 Di Pietro.

Dal punto di vista del bilancio dello Stato non cambia nulla, anzi ci siamo adoperati proprio per evitare rischi ai conti pubblici.

Quindi, alla fine, mi sembra che abbiamo ottemperato al meglio alle indicazioni che ci sono arrivate dall'Assemblea nel momento dell'assegnazione in sede legislativa di questo provvedimento e dichiarato voto favorevole. Certamente il tema posto dal deputato Beltrandi, le osservazioni critiche che abbiamo sentito in questa discussione sono, in alcuni casi, assolutamente condivisibili.

Penso che ci sia bisogno di un riordino, ma questo lo abbiamo detto sempre: non è la prima volta che discutiamo un provvedimento che riguarda le carriere dei vertici delle Forze armate.

In questo provvedimento si mantiene una funzione di vice comandante che, per un Corpo come la guardia di finanza, era giustificata dal fatto che il Comandante generale non era nominato all'interno del Corpo stesso. Il vice comandante esiste per le Forze di polizia, mentre per le altre forze no. Quindi, evidentemente, c'è bisogno di una riflessione, tuttavia, a mio avviso, non credo che questa riflessione debba essere fatta pensando che chi c'è debba mantenere le posizioni che sono precostituite e che bisogna estendere agli altri i privilegi che bisognerebbe forse mettere in discussione. Ma questo non è forse il compito che noi avevamo e penso che alla fine siamo riusciti ad ottenere un provvedimento che sia accettabile. Per questo daremo il nostro voto favorevole.

AUGUSTO DI STANISLAO. Vorrei semplicemente dire come il nostro contributo, finalizzato a « raddrizzare » il provvedimento, abbia sortito degli effetti in quanto, oggi, ci troviamo a votare un provvedimento dopo un percorso di approfondimento da noi richiesto e che si è poi di fatto materializzato, per cui credo che si possa in qualche modo manifestare una parziale soddisfazione. Il compito dell'opposizione non è sempre quello di dire no a prescindere, ma di promuovere talune situazioni che possono poi mettere in campo uno scenario diverso attraverso l'acquisizione di nuovi elementi di informazione. Lo dico perché è evidente che il provvedimento, nella sua totalità, non ci soddisfa, tuttavia alcune modifiche che sono state apportate vanno nella direzione delle cose che noi abbiamo detto.

È chiaro che, con i tempi che ci siamo dati, è stato difficile mettere insieme forma e sostanza, tuttavia l'approfondimento da noi richiesto è stato importante perché alcuni pareri delle altre commissioni coinvolte ci hanno costretto a riflettere meglio e di più, facendo sì che si producessero minori danni. Parlo di minori danni perché il tema centrale è forse quello del riordino delle carriere all'interno dell'intero comparto.

Ben venga l'apertura alla guardia di finanza come elemento di innovazione, dal momento che io sono d'accordo nel mettere insieme le pari opportunità, essendosi in questi anni realizzata un'evoluzione nel ruolo della guardia di finanza. Tuttavia, ci deve essere uno sforzo successivo che è quello di far sì che tali opportunità rientrino all'interno di più ampi scenari che questa Commissione e il Parlamento devono definire.

Io mi rifiuto di pensare che la legge che andremo a licenziare debba essere un contentino per qualcuno. Penso sempre di fare un lavoro di buon profilo, se non di grande profilo, e che ogni volta che il Parlamento approvi una legge, essa debba costituire uno strumento di lavoro utile e concreto.

Ritengo che, da parte nostra, sia stato dato un buon contributo e, se ci sono stati

dei problemi — personalmente ho sollevato a più riprese tale questione in Commissione — è stato proprio con riguardo all'incidenza del provvedimento sul bilancio dello Stato che, di questi tempi, non è assolutamente un elemento di secondo piano e residuale.

Altra questione importante da me sollevata riguarda l'esercizio reale della funzione di comando. Infatti, se lo scopo della norma fosse stato quello di accontentare in qualche modo qualcuno la cui carriera si sta concludendo, evidentemente non sarebbe stato reso un buon servizio né allo Stato, né alla persona.

Tuttavia, oggi siamo arrivati a definire anche questo aspetto e credo che, con il parere della Commissione lavoro, si sia « raddrizzato » il provvedimento. Credo che ciò sia di stimolo a tutta la Commissione per affrontare senza ulteriori rinvii il tema del riordino delle carriere.

Penso che questo sia il tema centrale, al di là di alcune considerazioni che sono state poste. Credo che quello che stiamo realizzando, quindi, sia un buon risultato al di là delle contrapposizioni ideologiche tra le parti.

FRANCESCO BOSI. Vorrei non solo dichiarare il mio voto favorevole, ma manifestare anche soddisfazione perché con questa norma viene rimossa la discriminazione — così, infatti, veniva ormai vissuta — secondo la quale un generale della guardia di finanza non poteva accedere al comando generale.

Questa situazione, peraltro superata a suo tempo per l'Arma dei carabinieri, oggi viene superata anche per il Corpo della guardia di finanza.

Con soddisfazione ho visto sostanzialmente accolto l'emendamento da me presentato che mirava a superare la formula iniziale che prevedeva una certa durata del mandato, salvo il raggiungimento dei limiti di età. Ciò non per favorire chissà chi o chissà che cosa come è stato detto, ma semplicemente per allineare il Corpo della guardia di finanza alle Forze armate e all'Arma dei carabinieri.

Mi sembra che il provvedimento sia assolutamente equilibrato e che possa essere salutato con soddisfazione da tutti. Pertanto, mi rallegro di ciò e voterò convintamente a favore.

SALVATORE CICU. Voglio innanzitutto confermare il voto favorevole da parte del gruppo del Popolo della Libertà e, quindi, sottolineare che, a mio avviso, con il suo intervento, il deputato Beltrandi, al di là delle valutazioni sulle quali non voglio entrare, ha in qualche modo offeso una posizione politica e una proposta politica. Infatti, noi non siamo disponibili a sostenere progetti individuali, né siamo disposti a realizzare situazioni che privilegino qualcuno. Siamo disposti solo ed esclusivamente a portare avanti un percorso che veda in qualche modo riconosciute le rivendicazioni, che peraltro sono storiche, per conferire equilibrio rispetto ad altre posizioni che sono state raggiunte. Infine, ricordo che con la mia proposta di legge intendevo affrontare in maniera organica alcuni aspetti che definivano altre situazioni rispetto a quelle trattate dal presente provvedimento, ma avremo modo di riparlare successivamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale della proposta di legge, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge: Vannucci e Zucchi; Bocchino ed altri; Di Pietro ed altri; Cicu ed altri, *in un testo unificato e con il seguente titolo: « Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero »* (864; 3244; 3254; 3269-ter):

Presenti	25
Votanti	24
Astenuti	1
Maggioranza	13
Hanno votato sì	23

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Ascierio, Bosi, Callegari, Chiappori, Cicu, Cirielli, Di Stanislao, Fallica, Garofani, Gidoni, Holzmann, La Forgia, Laganà Fortugno, Giulio Marini, Mazzoni, Milanese, Moles, Petrenga, Recchia, Luciano Rossi, Ruggia, Speciale, Villecco Calipari.

Si è astenuto: Paglia.

Ha votato no: Beltrandi.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

*Licenziato per la stampa
il 15 giugno 2010.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Norme in materia di nomina del comandante generale del corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero (Testo unificato C. C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro e C. 3269-ter Cicu).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorra la parola: « Comandante » è sostituita dalla seguente: « Direttore »; ovunque ricorrano le parole: « guardia di finanza » sono sostituite dalle seguenti: « polizia tributaria »; infine, le parole « militare » e « Forze armate », ovunque ricorrano, sono soppresse« ;

b) all'articolo 1, secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: « concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari »;

c) all'articolo 4:

1) il primo comma, è sostituito dal seguente: « Il Direttore generale della polizia tributaria è scelto tra i dirigenti generali dello Stato ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

d) all'articolo 5:

1) al primo comma, le parole: « Il Comando » sono sostituite dalle seguenti: « La Direzione »;

2) il secondo comma è soppresso;

3) al terzo comma, le parole: « Al Comando » sono sostituite dalle seguenti: « Alla Direzione »;

4) al quarto comma, le parole: « del Comando » sono sostituite dalle seguenti: « della Direzione »;

e) all'articolo 8, primo comma, le parole: « o di altre Forze armate » sono sostituite dalle seguenti: « o di altre amministrazioni dello Stato »;

f) l'articolo 10 è soppresso;

g) all'articolo 11, il secondo comma è soppresso;

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3;

Conseguentemente, al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: « Le disposizioni introdotte dal presente articolo acquistano efficacia dalla data di assunzione della carica del Direttore generale del Corpo della polizia tributaria, nominato secondo le procedure stabilite dal primo comma dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 1), del presente articolo ».

1. 1. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: « o dell'Esercito » e le parole: « di concerto con il Ministro della difesa ».

1. 2. Di Pietro, Di Stanislao.

Al comma 1, lettera a) numero 2), sopprimere le parole: , salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge,

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: al primo comma aggiungere le seguenti: per un periodo di due anni e comunque non oltre il raggiungimento del limite di età. Il Comandante generale, qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del medesimo biennio e il mandato non è rinnovabile.

1. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: « Il mandato del Comandante » fino a: « al primo comma » con le seguenti: « Il mandato del Comandante generale ha una durata non inferiore ai due anni e può essere rinnovato una sola volta secondo la procedura di cui al comma 1. Qualora si determinino le condizioni della sua cessazione dal servizio permanente effettivo, per il raggiungimento dei limiti di età, ne è deliberato il richiamo d'autorità sino al termine del mandato. In questo caso, il suo mandato non può essere rinnovato ».

1. 3. Fava, Gidoni, Chiappori, Pirovano.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: « 2) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: Il mandato del Comandante generale è de-

terminato ai sensi dell'articolo 37, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 ».

1. 4. Bosi.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: « Il mandato del Comandante » fino a: « di cui al primo comma » con le seguenti: « Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a due anni ed è rinnovabile una volta sola con provvedimento da emanare, secondo la procedura di cui al primo comma, per un periodo di due anni e comunque non oltre il raggiungimento dei limiti di età. Qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, il Comandante generale è richiamato d'autorità fino al termine del medesimo biennio e il suo mandato non è più rinnovabile ».

1. 5. Ruggia, Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: « Il mandato del Comandante » fino a: « di cui al primo comma » con le seguenti: « Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a due anni ed è rinnovabile una volta sola, con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma, per un periodo di due anni e comunque non oltre il raggiungimento dei limiti di età. Qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, il Comandante generale è richiamato d'autorità fino al termine del medesimo biennio e il suo mandato non è più rinnovabile ».

1. 6. Di Stanislao.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: « Il mandato del

Comandante » *fino a*: « di cui al primo comma » *con le seguenti*: « Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a due anni ed è rinnovabile una sola volta con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma. Nel periodo dell'eventuale rinnovo il Comandante generale decade dal proprio incarico il medesimo giorno in cui debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge. Alla scadenza naturale del primo biennio, il mandato non è rinnovabile se il Comandante generale, nel frattempo, debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, o per altra causa prevista dalla legge ».

1. 7. Di Pietro, Di Stanislao.

Al comma 3, lettera b), capoverso b-bis), sostituire le parole: massimo di un anno, *con le seguenti*: pari ad un anno.

1. 101. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 3, lettera b), al capoverso b-bis), sostituire le parole da: « massimo di un anno » *fino a*: « altra causa prevista dalla legge » *con le seguenti*: « pari ad un anno e qualora raggiunto dai limiti di età è richiamato d'autorità fino al termine del mandato ».

1. 8. Ruggia, Vilecco Calipari, Garofani, Giacomelli, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al comma 6 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatti salvi per i generali di corpo d'armata e

gradi equiparati delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché della Guardia di finanza, a decorrere dall'anno 2010, gli effetti economici e previdenziali del grado superiore, di generale o grado corrispondente, senza il computo delle indennità di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, e all'articolo 5, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, né il cumulo con le stesse indennità, comunque percepite, già in servizio oppure anche soltanto in congedo, dai beneficiari, o con i peculiari emolumenti connessi all'impiego nei servizi di informazione e sicurezza. Dai predetti effetti economici del grado superiore per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti è esclusa la determinazione dell'indennità di ausiliaria ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 258.000 per l'anno 2010, euro 325.000 per l'anno 2011 ed euro 859.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede:

a) quanto a euro 258.000, per l'anno 2010, e a euro 325.000, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 859.000 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 29.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 830.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: « militare all'estero » aggiungere le seguenti: « , nonché modifiche al comma 6 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224 ».

1. 01. Cicu.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Con decreto del Ministro della difesa sono individuate le cariche vicarie del Capo di stato maggiore della difesa e dei Capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica mili-

tare, corrispondenti a quelle del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza.

2. All'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo le parole « al comma 4 dell'articolo 37 » sono inserite le seguenti: « e alle corrispondenti cariche vicarie ».

3. All'articolo 5, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dopo le parole « per l'economia montana e per le foreste » sono inserite le seguenti: « , nonché per le cariche vicarie di ciascuno di essi ».

Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: militare all'estero aggiungere le seguenti: , nonché in materia di Forze armate e di polizia.

1. 02. Cicu, Speciale.